

STATUTO ASSOCIAZIONE

IO MANGIO LOCALE APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "IO MANGIO LOCALE APS" (di seguito anche solo "Associazione").

1.2 L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in "IO MANGIO LOCALE APS - ETS".

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Parma, in località Casalbaroncolo (PR), in Strada Boselli n. 30, ed ha durata illimitata.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione ha per scopo:

- Promuovere il principio della filiera corta e del consumo responsabile;
- Promuovere la conoscenza di produttori locali, delle tradizioni locali e



dei prodotti tipici del territorio;

- Sostenere la diffusione ed il consumo di prodotti locali e di stagione;
- Sostenere l'economia locale dell'agricoltura ed in generale dei piccoli produttori del territorio;
- Promuovere il rispetto, la tutela dell'ambiente, la consapevolezza e la responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino;
- Promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale, del consumo consapevole, lo sviluppo di gruppi di acquisto solidale e collettivo, fornendo loro supporto logistico e organizzativo;
- Promuovere prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, e non subordinati esclusivamente alla legge del profitto;
- Favorire l'accesso ai prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e equo-solidali.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.

281 (ai sensi dell'articolo 5, lettera e), D.Lgs 117/2017;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, lettera f), DLGS 117/2017);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'articolo 5,

lettera h), DLGS 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, lettera i), DLGS 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

o religioso (ai sensi dell'articolo 5, lettera k), DLGS 117/2017);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e

successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, lettera n), DLGS 117/2017);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e

solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore

operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese

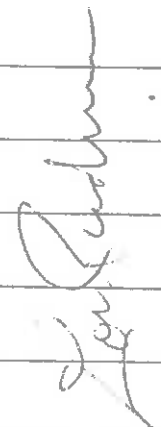
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a

promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento

di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del

produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle

normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di



condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

(ai sensi dell'articolo 5, lettera o), DLGS 117/2017);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.

141, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, lettera s), DLGS

117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi

dell'articolo 5, lettera u), DLGS 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5, lettera v),

DLGS 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge

8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'articolo 5,

lettera w), DLGS 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, lettera z), DLGS 117/2017).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale,

l'Associazione si propone di:

- | | |
|----|---|
| a) | organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico, della sobrietà; |
| b) | ricercare il contatto diretto con i produttori per favorire quelli che tra loro rispettano i valori che l'associazione intende promuovere; |
| c) | favorire l'informazione degli aderenti nel campo alimentare, biologico, equo-solidale e nei settori a essi collegati; |
| d) | promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore); |
| e) | promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso; |
| f) | sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto d'incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali; |
| g) | mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove; |
| h) | favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse; |
| i) | organizzare acquisti collettivi di prodotti, anche a mezzo di strumenti telematici e/o telefonici. |
| j) | collaborare con la pubblica amministrazione, a mezzo di convenzioni e/o in regime di accreditamento, riguardo l'utilizzo delle strutture di proprietà pubblica e la gestione degli spazi ricreativi di pubblica utilità; |

For All

Giuseppe

k) realizzare o partecipare a mercati, manifestazioni di particolare interesse

storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità

locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

l) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i

bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

2.2 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà,

locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto

della propria attività.

2.3 L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, con delibera del

Consiglio Direttivo, può affiliarsi ad altre associazioni di promozione sociale

o enti del terzo settore aventi scopi statutari convergenti.

2.4 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e

secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà

essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea

dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo

dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei

documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo

Settore.

2.5 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e

bevande a favore dei propri associati e di terzi, nel rispetto della disciplina

di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso

la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva

- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di

raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, cartacea oppure tramite apposito modulo telematico, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

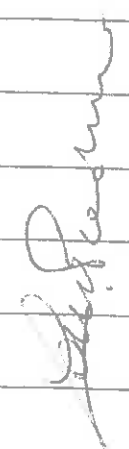
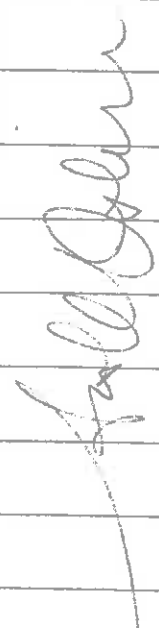
ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

4.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

4.2 Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera dell'Associazione;
- b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- d) a frequentare i locali dell'Associazione;
- e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dell'Associazione, convenzioni con attività commerciali.
- f) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
- h) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- i) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse



dall'associazione;

j) di concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività;

k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

4.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione

(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del

Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne

consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, nei giorni e

negli orari stabiliti dal Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a

spese proprie, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata.

4.4 I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza

all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

4.5 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;

b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione;

c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli

Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di un anno può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa-annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

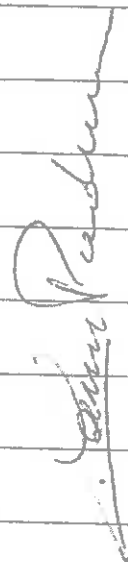
5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi



6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio

6.2 Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

- a) il Vicepresidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere;
- d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- e) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

7.2 Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola

con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.4 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

7.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito dell'Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

7.9 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

7.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

7.13 L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7.14 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc. ...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc. ...) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di undici. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

8.2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni

fa all'Assemblea

consiglio direttivo

qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

8.5 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

8.6 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria

dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

8.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

8.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

8.12 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc. ...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni



ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al Normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto

Alberto

Alta

Stefano

tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 I Probiviri durano in carica 3 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi

realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti raccolta fondi di cui l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di esercizio

16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19

Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Lavoratori

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, o in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

21.3 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

ART. 22

Disposizioni transitorie

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli

eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

· applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e

successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali

vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Falli Golei

Francesca Golei